



CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell'Università degli studi di Torino (soggetto promotore), con sede legale in Via Pietro Giuria 15 – 10126, codice fiscale n. 80088230018, rappresentata dal Preside pro tempore, Prof. Enrico Predazzi nato a Torino il 23/07/1935;

E

la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica – nel seguito denominata Federchimica – con sede legale in Via Giovanni da Procida 11 – 20149 Milano, codice fiscale n. 80036210153, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Claudio Benedetti, nato a Castione Andevenno (SO) il 20/10/1943

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di orientarli maggiormente alle esigenze delle imprese

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto

- da studenti, compresi coloro che frequentano Corsi di Diploma Universitario e Scuole e Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali di Torino, nel seguito denominata Facoltà,
- presso Federchimica, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominate Impresa.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto Formativo e di Orientamento.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 4

La Facoltà si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice: coperture assicurative garantite dall'Università di Torino per la Facoltà).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Impresa e rientranti nel Progetto Formativo e di Orientamento.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 3.


Art. 5

La Facoltà si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Impresa ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

L'Impresa ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Ufficio Stage della Facoltà, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente alla Facoltà ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed alla Facoltà.



Art. 7

La Facoltà si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Impresa;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Impresa ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta;
- concordare con l'impresa ospitante eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche e sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio.

Art. 8


Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Art. 9

I rapporti che l'Impresa intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Impresa e per la Facoltà alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.



Art. 11

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12

Le norme della presente Convenzione si applicano a Federchimica, agli enti ad essa collegati e alle imprese associate.

Nessuna responsabilità farà capo a Federchimica per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.



Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Letto, approvato, sottoscritto

Li. 3/05/2005

FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Il Preside
Prof. Enrico Predazzi



FEDERCHIMICA

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Benedetti